



**Libertà di informazione e diritto all'oblio**  
**(brevi osservazioni a margine di Cass. civ., sez. III, ord. interlocutoria, 26 giugno**  
**- 4 luglio 2018, n. 28086)**

di

Franco Sicuro\*

**SOMMARIO:** 1. La vicenda ed i suoi molteplici risvolti costituzionali - 2. I limiti (costituzionali) della libertà di informazione ed il diritto alla riservatezza. - 2.1 Il diritto all'onore, alla reputazione, all'identità personale, all'immagine, al nome. I «nuovi» diritti e l'interpretazione per valori - 2.2 (segue) Il diritto all'oblio - 3. Il diritto all'oblio nella giurisprudenza di legittimità - 4. L'art. 27 c. 3 della Costituzione ed il reinserimento sociale del condannato e l'art. 36 della Costituzione e l'obiettivo (minimo) di una vita libera e dignitosa - 5. Una soluzione ragionevole

**1. La vicenda ed i suoi molteplici risvolti costituzionali**

La libertà di manifestazione del pensiero è una «libertà pericolosa»<sup>1</sup>, in quanto, come e più di ogni altra, nell'intento di agevolare l'uomo ad «unirsi all'altro uomo nel pensiero e col pensiero»<sup>2</sup>, può fungere da strumento di realizzazione di comportamenti, spesso penalmente rilevanti, idonei a costituire indebite e vietate intromissioni nella altrui vita privata. Per tale motivo, in concomitanza con l'avvento dell'«età della Rete»<sup>3</sup>, se, da un lato, la libertà *de qua* ha conosciuto una incipiente estensione tanto sotto il profilo dei relativi strumenti di attuazione quanto dal punto di vista dei soggetti legittimati ad esercitarla, dall'altro, quasi per

---

\* Dottore in Giurisprudenza nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Giurisprudenza.

<sup>1</sup> C. MALAVENDA, C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso*, il Mulino, Bologna, 2012, 33 ss.

<sup>2</sup> C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, 9.

<sup>3</sup> Una interessante ed ampia analisi di come Internet e le nuove tecnologie abbiano comportato la necessità di rimodulare, anche da un punto di vista qualitativo, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli utenti si deve a T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. ALPA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Le Monnier Università, Milano, 2017, e a S. RODOTÀ, *Intervista su privacy e libertà*, Laterza Editori, Roma-Bari, 2005.

contrappasso, si è registrata una pressante richiesta di sua limitazione in nome di quel “macro-diritto” alla riservatezza<sup>4</sup> che, in un simile orizzonte di senso, si è rivelato essere l’ultimo baluardo a difesa della sfera più intima e riservata del soggetto.

Proprio in riferimento al delicato bilanciamento fra libertà di informazione e diritto all’oblio, la Suprema Corte, recentemente chiamata a giudicare la lesione del secondo a seguito della pubblicazione di un articolo avente ad oggetto una vicenda lontana nel tempo<sup>5</sup>, ha optato per la rimessione della questione alle Sezioni Unite in quanto involgente tematiche di particolare importanza, in tal modo testimoniando la crescente difficoltà, da parte degli operatori giuridici, di adeguatamente bilanciare le due situazioni giuridiche soggettive di cui in discorso, attesa la delicatezza degli interessi da esse tutelati.

In un simile contesto normativo e giurisprudenziale, l’impossibilità di considerare (da un punto di vista ontologico) la libertà di informazione come intangibile orizzonte di scopo – potenzialmente illimitato – dell’ordinamento costituzionale vigente è stata ribadita, oltre che dall’emersione dei c.d. nuovi diritti destinati a tutelare la riservatezza del soggetto di volta in volta interessato, dalla recente entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – *GDPR*), “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

---

<sup>4</sup> Idoneo, in quanto tale, a ricomprendere tutti quei diritti c.d. nuovi che, in via più o meno diretta, possono allo stesso ricollegarsi. In tal senso, soprattutto, A. CERRI, voce *Riservatezza (diritto alla)*, III) *Diritto costituzionale*, in *Enc. giur.*, vol. XXVII, Treccani, Roma, 1991, 4, il quale parla significativamente di diritti alla riservatezza. Un’approfondita ricostruzione del concetto di *privacy* è fornita da L. CALIFANO, *Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale*, ES, Napoli, 2016, *passim*.

<sup>5</sup> Il caso in esame riguarda la vicenda di un uomo che, condannato a 12 anni di reclusione per uxoricidio, una volta tornato in libertà ha intrapreso, con tutte le difficoltà del caso, un lungo percorso di riappropriazione della (perduta) identità e dignità sociale. Nel 2009, a distanza di ben 27 anni dal momento della commissione del reato, un quotidiano, nell’ambito di una rubrica destinata a rievocare delitti tra i più efferati, ha pubblicato un articolo che ricostruiva l’uxoricidio omettendo il ricorso a qualunque forma di tutela dell’anonimato del soggetto interessato e, anzi, divulgando delle foto ritraenti il medesimo. Dopo due gradi di giudizio, questi ha deciso di ricorrere alla Suprema Corte contestando la pronuncia della Corte di Appello in quanto comportante violazione espressa degli artt. 2 e 21 della Costituzione e degli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea nella parte in cui essa avrebbe determinato una tangibile violazione della sfera privata del medesimo, con irreparabile compromissione della relativa opera di ricostruzione di una identità (e di una dignità) individuale e sociale.

dei dati personali". Esso, adottato dal Parlamento e dal Consiglio europeo anche a seguito della «rivoluzione copernicana»<sup>6</sup> operata dalla sentenza c.d. *Google Spain* della Grande Sezione della Corte di Giustizia (C-131/12 del 13.5.2014), ha introdotto una disciplina unitaria comune a tutti gli Stati membri idonea a ridurre la frammentazione giuridica registratasi in materia a causa dell'incipiente momento giudiziario di applicazione del diritto *de quo*. Abrogata la direttiva 95/46/CE, il Regolamento, con la previsione di cui agli artt. 16 e 17 (il cui evocativo legame è esplicitato dal *Considerando n. 65*, che tratta congiuntamente del diritto alla rettifica dei dati e del diritto alla loro cancellazione), ha esplicitato la vigenza e l'operatività di un diritto all'oblio declinato come diritto alla rettifica ed alla cancellazione dei dati, in grado di scongiurare la persistente divulgazione di notizie inerenti la propria persona in assenza del consenso prestato dall'interessato ovvero in mancanza di profili di attualità e, ad un tempo, preordinazione al soddisfacimento di un effettivo pubblico interesse da parte delle medesime<sup>7</sup>. Come è stato notato, in tal senso inteso, il diritto all'oblio parrebbe assumere carattere strumentale non tanto rispetto alla cancellazione del passato, quanto alla protezione del presente<sup>8</sup>. Tuttavia, pur avendo posto fine all'«immobilismo del legislatore italiano ed europeo»<sup>9</sup>, il Regolamento UE n. 2016/679 è stato accolto da una parte della

---

<sup>6</sup> G. BUSIA, *Una vera rivoluzione copernicana*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 maggio 2014, 25. In riferimento al caso *Google Spain*, un'interessante ed ampia ricostruzione è fornita da L. DE GRAZIA, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *www.rivistaaic.it*, 4/2013, 1-9; e da O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., 223-253; G. M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., spec. 1247-1254.

<sup>7</sup> In base alla formulazione letterale dell'art. 17 del Regolamento, il diritto alla cancellazione dei dati (c.d. diritto all'oblio) consiste nel "diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali" in presenza di determinate condizioni, tra cui la revoca del consenso al trattamento degli stessi da parte dell'interessato ovvero la perdita della relativa preordinazione rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.

<sup>8</sup> In tal senso F. PIZZETTI, (a cura di) *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013, 30, citato da M. R. ALLEGRI, *Diritto all'oblio, tutela della web reputation individuale e "eccezione giornalistica": spunti giurisprudenziali*, in [www.forumdiquaderniconstituzionali.it](http://www.forumdiquaderniconstituzionali.it), 6 giugno 2018, 5.

<sup>9</sup> G. E. VIGEVANI, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, in *www.federalismi.it*, 2/2014, 19 settembre 2014, 2.

dottrina<sup>10</sup> come intervento marginale, meramente compilativo e non risolutivo della problematica *de qua*, in quanto il contenuto dell'art. 17, nell'alveo di un'esegesi fortemente influenzata dalle soluzioni ermeneutiche adottate oltreoceano, funge da elemento generatore di un diritto alla cancellazione dei dati che si pone in una posizione funzionale rispetto ad una «concezione proprietaria del diritto alla riservatezza, come diritto di proprietà che si esercita sui propri dati personali»<sup>11</sup>. Inoltre, preso atto delle condizionalità estrinseche (tecnologiche e finanziarie) cui lo stesso è soggetto nonché della diversa posizione assunta in materia dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Wegrzybowski e Smolczewski vs. Polonia*<sup>12</sup>, l'introduzione (anche meramente letterale) nella rubrica di cui all'art. 17 del diritto all'oblio riposerebbe in una scelta demagogica<sup>13</sup>, ampiamente superata (ovvero, diversamente inverata) sia dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sia, per quel che più interessa, dalla Corte di Cassazione italiana, la quale ha mostrato una sapienza chirurgica nel delinearne il relativo ambito applicativo.

---

<sup>10</sup> Per una critica articolata e ben argomentata del Regolamento UE n. 2016/679, finalizzata a negare il fondamento costituzionale di quello che impropriamente viene definito diritto all'oblio, si rinvia ad E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest?*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 4/2016, *passim*. Una ricca ed esaustiva ricognizione del panorama europeo e nazionale, così come esso è stato modificato dall'introduzione del presente regolamento, è presente in M. R. ALLEGRI, *Diritto all'oblio, tutela della web reputation individuale e "eccezione giornalistica": spunti giurisprudenziali*, cit., *passim* e da S. ZANINI, *Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 18 luglio 2018, *passim*.

<sup>11</sup> E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio*, cit., 4, la quale trae spunto da J. M. VICTOR, *The EU General Data Protection Regulation: Toward a Property Regime for Protecting Data Privacy*, in *Yale L. J.*, 2013, Vol. 123, II, 522 e 524.

<sup>12</sup> Nel senso della recessività del diritto all'oblio nei confronti della libertà di informazione si schierano, *ex multis* ed avuto riguardo ai contributi più recenti, E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio*, cit., *passim* e G. E. VIGEVANI, *sub art. 21*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, Il Mulino, Bologna, 2018, 147,, 151.

<sup>13</sup> Del resto, il diritto all'oblio nella sua più ampia accezione di diritto ad essere dimenticati «nell'era di Internet rappresenta più un'aspirazione che una reale possibilità» (M. R. ALLEGRI, *Diritto all'oblio*, cit., 4).

Invero, ha forse ragione quell'attenta ed avvertita dottrina secondo la quale l'intervento legislativo in una materia così delicata e cangiante, «camaleontica»<sup>14</sup> come è stata anche definita, non può – ontologicamente – essere risolutivo, atteso che è compito del giudice (di merito ovvero di legittimità), nei limiti della previsione legislativa di principio, determinare le concrete modalità applicative dei diritti in questione, non potendosi prevedere in via generale ed astratta quali siano i casi ed i modi dei limiti cui la libertà di informazione va incontro nella quotidiana esperienza giuridica.

## ***2. I limiti (costituzionali) della libertà di informazione ed il diritto alla riservatezza***

Il carattere democratico dell'attuale forma di Stato e la previsione costituzionale di una duplice tutela (privata e pubblica: rispettivamente, ex artt. 15 e 21 Cost.) della libertà di espressione<sup>15</sup>, fungono da premesse fondamentali per il riconoscimento di

---

<sup>14</sup> A. RUGGERI, *Dignità dell'uomo, diritto alla riservatezza, strumenti di tutela (prime notazioni)*, in *www.consultaonline.it*, III/2016, 21 ottobre 2016, 372. L'Autore ha, inoltre, avuto modo di precisare che «allo stesso tempo, la nuova disciplina adottata dall'Unione, ancorché provvista della forma del regolamento, fa largo rimando a fonti di *soft law*, i codici di condotta, a conferma del bisogno, di cui si diceva, di non irrigidire in norme "legislative" stringenti la disciplina di diritti che devono avere altrove la fonte della loro regolazione e, soprattutto, poi la loro tutela, congrua in ragione dei casi, per mano dei giudici». Orbene, seppure condivisibile nelle sue implicazioni di fondo (soprattutto perché sensibile ed avvertita delle conseguenze applicative cui potrebbe andare, negativamente, in contro una rigida regolamentazione legislativa delle menzionate situazioni giuridiche soggettive), detta ricostruzione ermeneutica deve essere ponderata con attenzione in quanto essa, se portata alle sue endemiche e necessitate conseguenze, finirebbe per assegnare in capo ai giudici (invero, neppure a quelli costituzionali) uno spropositato e non meglio definito potere di creazione giudiziaria di nuovi diritti a seguito di una (evidentemente) libera attività interpretativa. Avverte i rischi insiti in tal modo di ragionare, R. G. RODIO, *Alcune riflessioni su anomalie, lacune e limiti dell'interpretazione giurisprudenziale*, in *www.rivistaaic.it*, 1/2019, *passim*.

<sup>15</sup> In tal senso, A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli/Il Foro italiano, Bologna-Roma, 2006, 11-28, i quali, tuttavia, rilevano che «mentre il primo [l'art. 15 Cost.] concerne le sole comunicazioni riservate rivolte a singoli soggetti (ovviamente) determinati e infungibili; il secondo riguarda, residuamente, tutte le espressioni "pubbliche" (*ergo*, non riservate) di pensiero, ancorché rivolte a destinatario determinato», 17. In riferimento alla libertà di comunicazione, un'importante ed ampia ricostruzione – aggiornata alle recenti evoluzioni subite dalla libertà *de qua* a seguito dell'avvento delle nuove tecnologie – è fornita da C. PANNACCIULLI, *Le comunicazioni riservate tra nuove tecnologie e giustizia penale*, Cacucci, Bari, 2012, *passim* e ID. *Profili costituzionali delle intercettazioni delle comunicazioni tra inadeguatezza del legislatore e discrezionalità del giudice*, in *Studi in onore di Aldo Loiodice*, Cacucci, Bari, 2012, 957 ss. Inoltre, fondamentale resta il contributo

un'ampia libertà di informazione, idonea, in quanto tale, a ricomprendere la libertà di stampa ed il diritto di cronaca. In particolare, se, da un lato, è possibile constatare la tangibile rilevanza (e, quindi, garanzia) costituzionale tanto della libertà di informare (c.d. lato attivo) quanto della libertà di informarsi (c.d. lato passivo o diritto all'informazione<sup>16</sup>, il quale, però, non può *ex se* tradursi in uno statico e pretensivo diritto alla notizia<sup>17</sup>), dall'altro, come è stato anche detto, «la Costituzione italiana (...) garantisce in maniera parimenti esplicita anche altri contrapposti valori – buon costume, onore, riservatezza, ecc. – sia direttamente che indirettamente»<sup>18</sup>. Pertanto, «occorre (...) che sia altrettanto ben evidenziato che il valore della libertà di manifestazione del pensiero non fu realisticamente prospettato, in Assemblea costituente, come un “assoluto”»<sup>19</sup>. Infatti, oltre all'iniziale (ormai superata) ricostruzione secondo la quale la libertà *de qua*

---

fornito da R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2018, *passim* e da A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie. Inquadramento costituzionale e prospettive di tutela delle nuove forme di comunicazione interpersonale*, Giuffrè, Milano, 2001, *passim*: all'interno di un'ampia ed approfondita ricostruzione delle innovazioni che, sulla base di un'interpretazione evolutiva della disposizione di cui all'art. 15 Cost., la libertà di comunicazione ha conosciuto negli ultimi tempi, l'Autrice pervenire a delineare nuove prospettive di tutela delle situazioni giuridiche soggettive da essa nascenti ed in essa radicate («si può affermare sinteticamente che l'evoluzione tecnologica ha prodotto sulla libertà di comunicazione due effetti fondamentali: l'accrescimento delle potenzialità esplicative della libertà, grazie alla disponibilità e al progressivo affinamento di modalità applicative nuove, e insieme la comparsa di nuove forme di aggressione e compressione degli interessi e diritti che ne formano il contenuto, le quali richiedono l'adeguamento degli strumenti giuridici esistenti. Ma questo secondo profilo si articola a sua volta in una prospettiva duplice: se da un lato vi è un'esigenza di garanzia contro le indebite intromissioni di terzi, che risponde allo schema classico delle libertà tradizionali, dall'altro vi sono potenzialità che chiedono di essere assecondate e sviluppate, secondo uno schema che rievoca maggiormente quello delle libertà positive»). Alcuni autori hanno individuato proprio nelle disposizioni di cui agli artt. 15 e 21 Cost., intesa nel loro significato negativo, il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza. Tra questi, come è noto, A. CERRI, voce *Riservatezza (diritto alla)*, III) *Diritto costituzionale*, cit., 2 ss.

<sup>16</sup> V. CRISAFULLI, *Problematica della «libertà di informazione»*, in *Il Politico*, 1964, 291, sottolinea che la libertà di informarsi si lega al «risultato sociale» dell'esercizio dell'altrui libertà di manifestazione del pensiero e diritto di cronaca.

<sup>17</sup> In tal senso, A. LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, Jovene, Napoli, 1969, 69 ss. In particolare, l'Autore, all'interno di un'ampia ed esaustiva ricostruzione della dimensione costituzionale del diritto di informare e di essere informati, rileva che la Costituzione si limiterebbe a tutelare l'attività prodromica alla acquisizione delle notizie ma non un pretensivo diritto alla notizia, il quale potrebbe giustificare indebite intrusioni nella altrui sfera privata in nome di una mal celata curiosità informativa.

<sup>18</sup> A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, op. cit., 49.

<sup>19</sup> A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, op. cit., 25.

subirebbe limitazioni di natura logica ovvero implicita, la dottrina prevalente ritiene che la libertà di informazione possa essere limitata soltanto in ragione dell'operatività, in senso ad essa contrario, di una contrapposta situazione giuridica soggettiva avente rilievo costituzionale<sup>20</sup>. In questa prospettiva ermeneutica, la libertà di informazione, qualora desse vita a comportamenti conoscitivi «lesivi di determinati interessi, che l'adempimento dei doveri costituzionali vieta invece di danneggiare»<sup>21</sup>, incorrerebbe in una sicura reazione (in senso sanzionatorio) da parte dell'ordinamento giuridico. Infatti, la diffusione e la circolazione delle idee e delle notizie, funzionale a garantire la formazione di un'opinione pubblica quanto più possibile *informata* e *critica*, non può di certo spingersi sino al punto di sacrificare interessi idonei a legittimare l'esercizio di altrettanti diritti costituzionalmente garantiti. In questo modo, la libertà di informazione, essenziale ai fini della tenuta dell'impianto valoriale della Costituzione ed iscritta nel patrimonio genetico delle società democratiche, viene ad essere limitata proprio in ragione della tutela e della conservazione di quei medesimi fini che la medesima è funzionalmente preordinata a difendere ed invero.

---

<sup>20</sup> In tal senso, già C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, *passim*. Come è noto, una parte della dottrina, nell'alveo di una lettura strettamente letterale, si spingeva ad affermare che limitare la libertà di manifestazione del pensiero «significherebbe riconoscere ingiustificata rilevanza a capricciose e talvolta isteriche suscettibilità individuali, mortificare le arti, le scienze, il giornalismo, confondere, d'altra parte, ciò che è di cattivo gusto, scorretto od anche moralmente riprovevole con ciò che è antiggiuridico» (così, G. PUGLIESE, *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, in *Foro it.*, 1954, 118). Nel senso che in tanto la libertà di informazione *ex art. 21 Cost.* può essere limitata in quanto il contrapposto esercizio di un antagonista diritto costituzionale renda oggettivamente incompatibile l'esercizio del diritto *de quo*, A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, op. cit., 99-100, i quali affermano che «l'esistenza di contrapposti diritti (costituzionalmente riconosciuti in via espressa) può pertanto costituire un limite al diritto di libera manifestazione del pensiero solo qualora ricorrano le seguenti ipotesi: a) che l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero si risolva nel compimento di comportamenti materiali che impediscano o comunque pregiudichino l'altrui godimento di beni o di diritti costituzionali; b) che l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, pur non risolvendosi in comportamenti materiali, pregiudichi direttamente e immediatamente altrui diritti costituzionalmente garantiti (...); c) che l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero assuma la particolare forma dell'istigazione a commettere un reato e che la violazione degli altrui diritti sia, in tal caso, considerata reato dal legislatore penale (...)

<sup>21</sup> A. LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, cit., 284.

Ribadita la decisività del riferimento sistematico al testo costituzionale nella sua interezza<sup>22</sup>, l'individuazione dei relativi limiti (fondati sulla previsione costituzionale dei menzionati doveri) «deve essere circoscritta in modo abbastanza drastico», limitandola «a quei casi in cui la diffusione di notizie non corrette sia suscettibile di ledere (com'è ovvio) valori costituzionalmente protetti, oppure quando possa incidere – negativamente – sull'attuazione di taluni principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, quale quello della partecipazione “all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” di cui all'art. 3, cui si riconnettono specularmente i doveri inderogabili di cui all'art. 2»<sup>23</sup>. Non può, pertanto, ritenersi sufficiente, al fine di oltrepassare il confine della riservatezza che tutela la vita privata di un soggetto, la mera curiosità – individuale o collettiva – che la diffusione di una notizia potrebbe essere preordinata a soddisfare: qualora mancasse un interesse pubblico concreto, attuale e costituzionalmente rilevante alla conoscenza (e successiva diffusione) di una determinata notizia, quest'ultima dovrebbe (anzi, deve) restare “segreta” ovvero riservata<sup>24</sup>. Più incisivamente, è stato osservato che «si esclude (..) che il pubblico interesse possa essere determinato con criterio puramente statistico: è di “pubblico interesse” non ciò che semplicemente “interessa il pubblico”, ma ciò che riveste un particolare e qualificato interesse pubblico. Se bastasse l'interesse del pubblico per giustificare la divulgazione di una notizia verrebbe meno la tutela del diritto di riservatezza da

---

<sup>22</sup> «Così come il diritto all'informazione fonda le sue basi non solo sull'art. 21 Cost., ma su tutte quelle disposizioni (e sottostanti interessi e valori) costituzionali che presuppongono – o richiedono – una consapevolezza dell'individuo nell'esercizio delle sue scelte (politiche, economiche, sociali), allo stesso modo il – contrapposto – dovere in esame [il dovere di riservatezza, n.d.r.] si riconnette alla pluralità di interessi tutelati dalle medesime disposizioni». In tal senso, R. G. RODIO, *Primi rilievi sulla possibilità di individuare un dovere costituzionale alla correttezza dell'informazione telematica*, in *Studi in onore di Aldo Loiodice*, Cacucci, Bari, 2012, 1059. Tuttavia, v'è chi, come Augusto Cerri, individua il fondamento del diritto alla riservatezza nella libertà negativa di manifestazione del pensiero oltre che di comunicazione privata, limitando, pertanto, la propria analisi ai soli articoli 15 e 21 della Costituzione (in tal senso, cfr. A. CERRI, *Regime delle questue, violazione del principio di eguaglianza e tutela del diritto alla riservatezza*, in *Giur. cost.*, 1972, I, 48 ss., e ad A. CATAUDELLA, *La tutela civile nella vita privata*, Giuffrè, Milano, 1972, *passim*).

<sup>23</sup> R. G. RODIO, *Primi rilievi sulla possibilità di individuare un dovere costituzionale alla correttezza dell'informazione telematica*, op. cit., 1067.

<sup>24</sup> Per una densa, articolata e meticolosa ricostruzione del concetto di segreto si rinvia ad A. LOIODICE, *Segreti e Costituzione*, Cacucci, Bari, 1981, *passim*.

qualsiasi anche morbosa curiosità (la *prudent and morbid curiosity* della giurisprudenza inglese)»<sup>25</sup>. Pertanto, sono il segreto, inteso come «stato di fatto garantito dal diritto»<sup>26</sup>, e la riservatezza, quale pretesa affinché il diritto di cronaca incontri come limite invalicabile la sfera più intima della persona umana<sup>27</sup>, a costituire l'orizzonte di senso entro cui deve compiersi l'analisi dei limiti della libertà di informazione.

Così, la riservatezza, per quanto non esplicitamente proclamata in luogo alcuno della nostra Costituzione, nell'attuale assetto della realtà sociale (sempre più tecnologica e poco propensa ad accogliere richieste di tutela della vita privata), è percepita come un interesse degno della stessa tutela della libertà di manifestazione del pensiero: anzi, a seconda della morfologia del caso di specie, essa è risultata talvolta prevalente rispetto al diritto di cronaca<sup>28</sup>. Tralasciando le problematiche

---

<sup>25</sup> A. CERRI, voce *Riservatezza (diritto alla)*, cit., 6.

<sup>26</sup> S. KOSTORIS, *Il segreto come oggetto della tutela penale*, Cedam, Padova, 1964, 10, citato da A. LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, cit., 291.

<sup>27</sup> Un'ampia ricostruzione del rapporto intercorrente fra segreto e riservatezza è compiuta da A. LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, op. cit., 302-303, nota n. 63, il quale, a conclusione di un'articolata esegesi, afferma che «vi è quindi una diversità tra la riservatezza e il segreto in riferimento alla libertà di informazione. Per il segreto si ha una duplicità di tutela in quanto da un lato vi è un obbligo di tutela di determinate fonti di informazione e di inserire in altre fonti le notizie che sono segrete, dall'altro vi è un divieto di utilizzare la fonte di informazione quando la notizia segreta è in essa già inserita. È sintomatico infatti che, nel diritto positivo, per la riservatezza non vi è un obbligo di non rivelare, invece per il segreto vi è anche un obbligo di non rivelare». Un importante contributo in tema di bilanciamento fra libertà e segretezza delle comunicazioni è fornito, recentemente, da C. CARUSO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell'ordinamento costituzionale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 21 ottobre 2013, *passim*.

<sup>28</sup> Circa i modi di tutela, «possiamo distinguere una *riservatezza in senso forte* che è limite sostanziale (ed invalicabile) alla ingerenza del potere pubblico e della società; una *riservatezza in senso debole*, cedevole di fronte all'interesse pubblico, che è limite solo relativo e condizionato, nel senso di escludere ingerenze fuori dall'ipotesi del ricorrere di un interesse pubblico e (talvolta) dei modi procedurali previsti per il relativo accertamento; una *riservatezza in senso residuale*, che opera come ultimo criterio di garanzia in presenza di un accertato interesse pubblico, secondo i canoni della "continenza", (...) nel senso di esigere una stretta inerente del sacrificio al fine perseguito» (A. CERRI, voce *Riservatezza (diritto alla)*, III) *Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur.*, vol. XXVII, Treccani, Roma, 1991, 8). L'esigenza di tutelare la sfera più intima e riservata degli individui è stata affermata anche a proposito dei diritti dei detenuti, i quali, per definizione, subiscono delle restrizioni in alcuni loro diritti fondamentali (come la corrispondenza) in ragione della situazione detentiva in cui versano. Per un'ampia disamina degli ultimi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia si rinvia ad A. BONOMI, *Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di bilanciamento nella giurisprudenza del giudice delle leggi*, Cacucci, Bari, 2018, 172-188.

connesse alla specifica morfologia assunta dal diritto all'oblio nel contesto del *World Wide Web*, è in questo contesto di opposte istanze alla implementazione ovvero alla limitazione della circolazione di idee e notizie che la tutela della riservatezza, riflesso di «un'eccedenza, *in fatto*, di irresponsabilità nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero (soprattutto nei mezzi di comunicazione di massa) rispetto agli ambiti giuridicamente garantiti»<sup>29</sup>, rinvia un solido riferimento in una serie di disposizioni costituzionali a ciò preordinate (artt. 2, 3 c.2, 14, 15, 19, 21, 29, 32 Cost.). Sono proprio queste ultime che, per mezzo di un'interpretazione sistematico-evolutiva dell'intero edificio valoriale della Costituzione, hanno portato a strutturare la categoria dei «nuovi diritti»<sup>30</sup> e, tra questi, del diritto all'oblio<sup>31</sup>.

### *2.1 (segue) Il diritto all'onore, alla reputazione, all'identità personale, all'immagine, al nome. I «nuovi» diritti e l'interpretazione per valori*

Il sistema costituzionale funge da supporto fondamentale per tutte quelle operazioni ermeneutiche volte ad esplicitare diritti (tra cui, si noti, rientrano sia il diritto di cronaca che quello alla riservatezza/oblio) insiti nel medesimo ma non ancora emersi in tutta la loro portata applicativo-conformativa. Questi diritti «nuovi», impliciti, strumentali, trasversali nonché riconoscibili solo in virtù dell'interpretazione evolutiva del testo costituzionale, nell'alveo di una rigenerazione ermeneutica imposta dall'evoluzione sociale e tecnologica, hanno concorso ad ulteriormente limitare le possibilità applicative del diritto di cronaca. Su un piano generale, l'opera di esplicitazione dei c.d. nuovi diritti, inscindibilmente legata all'ampia formulazione dei principi fondamentali<sup>32</sup> della

---

<sup>29</sup> A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, cit., 138-139.

<sup>30</sup> Cfr. F. MODUGNO, *I «nuovi» diritti nella giurisprudenza costituzionale*, cit., 20 ss.; A. CERRI, voce *Riservatezza (diritto alla)*, III *Diritto costituzionale*, cit., 3.

<sup>31</sup> Un'ampia analisi della collocazione sistematico-dogmatico del diritto all'oblio all'interno della macro-categoria dei diritti della personalità è fornita da G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma TrE-Press, 2015, 29-42.

<sup>32</sup> Per un'ampia ed esauriente ricostruzione del rapporto intercorrente fra i concetti di valori, principi e regole costituzionali si rinvia a F. MODUGNO, *L'interpretazione costituzionale e l'interpretazione per valori*, in *www.costituzionalismo.it*, 3/2015, 2005, *passim*, il quale descrive il

Costituzione, si è nutrita del costante riferimento al super-valore della dignità, la quale «non soltanto si pone quale fondamento e limite dei diritti provvisti di esplicito riconoscimento in Costituzione ma anche quale stella polare nella ricerca dei nuovi diritti, in svolgimento della pregnante indicazione contenuta nell'art. 2 Cost. e a completamento e sostegno dei vecchi diritti. (..) Insomma, una Costituzione adeguata ai tempi e che voglia (..) durare nel tempo, dando voce ai più avvertiti bisogni dell'uomo, o è "aperta", in fatto di riconoscimento dei diritti, oppure semplicemente non è»<sup>33</sup>. Il ricorso a tale canone ermeneutico ha, però, suscitato più di un interrogativo circa la possibilità di trarre dalle disposizioni costituzionali, in ragione di un'interpretazione evolutiva (se non, almeno in certi casi, creativa) delle stesse, quello che non v'è anche qualora «la Costituzione vorrebbe che vi fosse»<sup>34</sup>. In particolare, si è detto che attraverso la ricostruzione ermeneutica dell'art. 2 Cost. quale fattispecie aperta<sup>35</sup> si garantirebbe l'immissione

---

relativo rapporto nei seguenti termini: i valori vengono ad assumere una giuridica rilevanza attraverso i principi i quali, a loro volta, orientano la direzione nonché l'interpretazione delle sottostanti regole. Più specificamente, Andrea Longo ha rilevato che valori e principi sarebbero legati da «un nesso di strumentalità alternativa», nel senso che diversi principi possono essere funzionali ad un medesimo assetto di valori, così come ad uno stesso principio può darsi attuazione mediante regole diverse e distinte (A. LONGO, *Valori principi e costituzione. Qualche spunto sui meccanismi di positivizzazione delle istanze assiologiche di base*, in *Diritto e società*, 2002, 119).

<sup>33</sup> A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *www.consultaonline.it*, II/2018, 3 giugno 2018, 398-399, il quale sottolinea inoltre che «invero, la migliore conferma di siffatto carattere posseduto dal catalogo dei diritti fondamentali è data proprio dal fatto che la Costituzione e l'intero ordinamento sulla stessa fondato sono calati, immersi, in un contesto soggetto a continuo divenire, in seno al quale si offrono opportunità un tempo impensate di realizzazione della personalità di ciascun essere umano ma anche si annidano insidie micidiali, subdole, che possono portare allo stesso abbruttimento dell'uomo, allo snaturamento della sua identità», 399.

<sup>34</sup> M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a"*, in *www.federalismi.it*, 8 agosto 2007.

<sup>35</sup> In realtà, F. MODUGNO, *I «nuovi» diritti*, cit., 8, sottolinea la fallacia del riferimento all'art. 2 Cost. al solo fine di attribuire ad esso un'indebita funzione di attribuzione di dimensione costituzionale a fattispecie invero prive della stessa, ha evidenziato che «l'art. 2 come generale statuizione sul riconoscimento-garanzia dei diritti inviolabili, oltre e indipendentemente dalle specifiche e puntuali previsioni costituzionali di diritti, può significare in fondo proprio questo: che la libertà come valore non può essere circoscritta a previsioni determinate e specifiche delle esplicitazioni e direzioni in cui esso si realizza». Pertanto, ne consegue che «i diritti che risultano inviolabili (ricavabili dal contesto della Costituzione o aliunde) sono riconosciuti e garantiti, come tali, come inviolabili, ossia indipendentemente dagli specifici riconoscimenti e garanzie che essi ricevono dalle altre disposizioni costituzionali. Essi ricevono dall'art. 2 un riconoscimento-garanzia globale, che consiste nella loro assunzione al rango di valori primari, di principi

nel panorama costituzionale di figure giuridiche soggettive non degne della relativa rilevanza. Infatti, se è vero che l'interpretazione della Costituzione, si voglia o meno ricondurla nell'alveo della c.d. interpretazione per valori, presenta un ineliminabile contenuto materiale, l'approccio ermeneutico deve, in tali casi, trasformarsi da «normativo-formale» in «normativo-sostanziale»<sup>36</sup>. È evidente che, così intendendo l'attività interpretativa, qualora essa (come sovente accade in materia costituzionale) abbia ad oggetto disposizioni di ampia formulazione, aumentano i rischi legati ad una sua (indebita) torsione in senso creativo<sup>37</sup>. La libertà di manifestazione del pensiero (e quindi il diritto di critica e di cronaca) finirebbe, in tal modo, per essere limitata da un diritto «assolutamente privo di base testuale, i cui contorni sono peraltro sfuggenti e comunque non precisati»<sup>38</sup>. Onde evitare un simile approdo ermeneutico, è stato osservato che l'interpretazione costituzionale, nella sua indiscutibile esigenza di guardare *oltre* la mera dimensione testuale al fine di scorgerne il principio e, tramite esso, il valore sottostante, comporterebbe una «rivalutazione di vincoli testuali»<sup>39</sup>, nel senso di costringere un'attività ermeneutica di per sé caratterizzata da ampia latitudine a ritornare, sempre e comunque, al testo ed alla sua portata normativa. Così, e soltanto così, potrebbe scongiurarsi un'impropria (ed anti-sistemica) torsione del momento interpretativo del diritto in momento creativo dello stesso, sol

---

costituzionali supremi (o di elementi concorrenti alla formulazione di principi supremi)»<sup>35</sup>, avente ad oggetto precipuamente i diritti enucleabili dal contesto della Costituzione positiva e formale. La ricostruzione dell'art. 2 Cost. quale fattispecie c.d. aperta si deve ad A. BARBERA, F. COCOZZA, G. CORSO, *Le situazioni soggettive. Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali. Il principio di eguaglianza*, in G. AMATO, A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico*, il Mulino, Bologna, 1991, 201 ss.

<sup>36</sup> A. BALDASSARRE, voce *Diritti inviolabili*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, Treccani, Roma, 1989, 10 ss.

<sup>37</sup> Per la tematica involgente i limiti cui va necessariamente incontro l'attività ermeneutica, anche e soprattutto in relazione al rispetto delle funzioni sistemiche cui ciascun soggetto costituzionale è chiamato a svolgere e rispettare, si rinvia a M. LUCIANI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., *passim* e ID., *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale*, cit., *passim*; ad A. GUSMAI, *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa*, Cacucci, Bari, 2015, *passim*; a R.G. RODIO, *Alcune riflessioni su anomie, lacune e limiti dell'interpretazione giurisprudenziale*, cit., *passim*.

<sup>38</sup> A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, cit., 130.

<sup>39</sup> G. AZZARITI, *Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione*, in A. PALAZZO (a cura di), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, ES, Napoli, 2001, 242, citato da F. MODUGNO, *L'interpretazione costituzionale e l'interpretazione per valori*, cit., 19.

intendendo in maniera più flessibile e sistematicamente coordinata la dimensione testuale delle disposizioni costituzionali<sup>40</sup>. Alla luce delle menzionate considerazioni, i c.d. nuovi diritti facenti parte del patrimonio irrettrabile della persona umana (secondo la celebre definizione fornita da Corte cost., sent. n. 11/56), fluirebbero, quasi per gemmazione, dal super-valore della libertà, indipendentemente dalla analitica previsione costituzionale, nonché dalla esegesi dell'art. 3 Cost. quale «limite assoluto all'esercizio degli altri diritti»<sup>41</sup>.

Tornando al testo costituzionale, stando alla prudente formulazione di cui all'art. 21 Cost., l'unico limite cui la libertà di informazione andrebbe espressamente incontro è quello del c.d. buon costume: un concetto, quest'ultimo, talmente indefinito che, nella più recente elaborazione della Consulta, ha conosciuto un'estensione tale da essere considerato quale veicolo necessario attraverso cui imporre, per mezzo di un richiamo "espresso" e non meramente implicito, il rispetto della dignità umana<sup>42</sup>. Più pragmaticamente, dalla costante tensione della libertà verso un nuovo e determinato obiettivo, afferente alla autodeterminazione ed alla autorealizzazione del soggetto, sono stati elaborati quei «nuovi» diritti che hanno *effettivamente* concorso a limitare la libertà di informazione in vista della tutela della sfera più intima e – in senso generale – riservata della persona. Ci si riferisce al diritto all'onore (il quale conobbe un decisivo riconoscimento nella sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1974)<sup>43</sup>, all'identità personale (che la

---

<sup>40</sup> Cfr. F. MODUGNO, *L'interpretazione costituzionale e l'interpretazione per valori*, cit., *passim*.

<sup>41</sup> G. ROLLA, *La tutela costituzionale dei diritti*, Giuffrè, Milano, 2003, 35.

<sup>42</sup> Come sottolineato da una parte della dottrina (G. NICASTRO, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *www.cortecostituzionale.it*, 2015, 15), tale ipotesi ricostruttiva sarebbe fondata sul *modus racionandi* utilizzato dalla Consulta nella sentenza n. 293 del 2000 e nella ordinanza n. 92 del 2002, le quali avrebbero sviluppato un indirizzo ermeneutico già presente, *in nuce*, nella sentenza n. 368 del 1992.

<sup>43</sup> Vale la pena di ricordare le parole con cui la Consulta ebbe a giustificare la necessità di tutelare l'onore della persona umana, in quanto evocative delle numerose implicazioni sistemiche in grado di avviluppare la libertà di informazione in nome della difesa di quei valori (della personalità) che la stessa è diretta ad inverare. Affermarono i giudici della Consulta che "la previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. (...) E tra codesti beni ed

Corte costituzionale, per mezzo della sentenza n. 13 del 1994, ebbe a definire come “diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo”<sup>44</sup>, alla reputazione<sup>45</sup>, all’immagine<sup>46</sup>, al nome<sup>47</sup> ed all’identità digitale che, pur non godendo di espresso ancoraggio costituzionale (non a caso, sono stati definiti «diritti senza legge»<sup>48</sup>), hanno (questi sì) concretamente e significativamente limitato il diritto di informazione.

---

interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione”).

<sup>44</sup> Recentemente, secondo un’impostazione (legittimamente) avversata in quanto idonea a veicolare un’interpretazione sostanzialmente sconfinata dell’art. 2 Cost., esso è stato definito come «il diritto di ciascuno di essere rappresentato nella vita di relazione con la sua vera identità, quale essa nella realtà sociale è conosciuta applicando i criteri della ordinaria diligenza e buona fede soggettiva; è in altre parole il diritto a non vedersi travisato, offuscato, alterato, contestato il proprio patrimonio politico, culturale, ideologico, religioso, professionale, quale si era estrinsecato (oppure appariva obiettivamente destinato a estrinsecarsi) nell’ambiente sociale» (G. PINO, *Il diritto all’identità personale*, il Mulino, Bologna, 2003, 123, citato, in senso critico, da A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, cit., 130).

<sup>45</sup> Ancor più limitato sarebbe l’ambito di applicazione conosciuto dal diritto alla reputazione, il quale si porrebbe come epifenomeno dell’immanente diritto all’onore: infatti, è stato sottolineato che la necessità di tutelare la reputazione, intesa come stima di cui un soggetto gode in ragione delle precedenti esplicazioni della propria personalità all’interno di un dato contesto umano e sociale, non si radicherebbe nel (generico quanto pregnante) rinvio all’art. 2 Cost. ed al relativo valore (assoluto ed assorbente) della dignità, ma deriverebbe anch’esso legittimazione dalle implicazioni sistemiche caratterizzanti il contesto costituzionale. Propone un’ampia esegesi del concetto di reputazione e del relativo legame con il diritto all’onore, M. LIOTTA, voce *Onore (diritto all’)*, in *Enc. del dir.*, Giuffrè, Milano, vol. XXX, 204, a detta del quale non sembra sostenibile scindere il dettato dell’art. 3 Cost. al fine di individuare nella dignità umana la fonte primigenia di tutela dell’onore e nella dignità sociale la giustificazione sistematica del diritto alla reputazione.

<sup>46</sup> Tutelato dalla previsione di specifiche disposizioni di diritto positivo, quali l’art. 10 c.c. e gli artt. 96 ss. l. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore. In tal senso, G. GIACOBBE, voce *Riservatezza (diritto alla)*, cit., 1245-1246.

<sup>47</sup> La cui tutela, attraverso il ricorso allo strumento ermeneutico dell’analogia (tanto *iuris che legis*), «porta alla estensione di tale tutela a settore della vita privata del soggetto: questa, infatti, può risultare lesa anche mediante l’uso indebito del nome, con la conseguente estensione degli strumenti normativi che sono contenuti nel codice civile» (G. GIACOBBE, voce *Riservatezza (diritto alla)*, op. cit., 1245-1246).

<sup>48</sup> Cfr. A. MORELLI, *I diritti senza legge*, in *www.consultaonline.it*, 26 gennaio 2015, fasc. I (estratto), *passim*.

## 2.2 (segue) Il diritto all'oblio

È in un simile contesto che si inserisce il diritto all'oblio, quale «pretesa a non vedere rievocati accadimenti della propria vita passata»<sup>49</sup>. Con la tutela fornita (anche) al diritto all'oblio, la Costituzione come processo<sup>50</sup>, nel suo farsi e nel suo divenire, viene ad ulteriormente specificare ed implementare il principio personalista e la sua ineliminabile portata ricognitiva di «nuovi» diritti idonei a fornire riconoscimento/garanzia costituzionale a situazioni giuridiche soggettive sino ad allora solo implicite nella Costituzione formale. Infatti, come è stato correttamente osservato, «la tutela della dignità dell'uomo passa (anche) attraverso il diritto all'oblio, ovvero il diritto a cancellare, ovvero a contestualizzare, i dati personali per vietare (..) un travisamento dell'immagine sociale di un soggetto, per evitare che la vita passata possa costituire un ostacolo per la vita presente e possa ledere la propria dignità umana»<sup>51</sup>.

La tutela della sfera privata di un individuo conosce diverse modalità applicative, non solo nel senso *supra* evidenziato (tutela *forte, debole, residuale*) ma anche in base al contesto giuridico di riferimento. Così, se nei sistemi di *common law* essa ha faticato<sup>52</sup> (e fatica ancora) a svincolarsi dalla logica proprietaria di stampo

---

<sup>49</sup> L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giust. civ.*, 1997, 1979 ss.

<sup>50</sup> Per una ricostruzione del concetto di Costituzione come processo, cfr. A. SPADARO, *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quaderni costituzionali*, 1998, *passim*. Si sofferma sul fenomeno della perpetua evoluzione e rigenerazione costituzionale ed ordinamentale anche A. RUGGERI, in *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti*, cit., 399, il quale sottolinea che «una Costituzione adeguata ai tempi e che voglia – secondo la propria indisponibile vocazione – durare nel tempo, dando voce ai più avvertiti bisogni dell'uomo, o è "aperta", in fatto di riconoscimento dei diritti, oppure semplicemente non è».

<sup>51</sup> T. E. FROSINI, *Diritto all'oblio e Internet*, cit., 5-6.

<sup>52</sup> In tal senso, nota è la *dissenting opinion* del giudice della Supreme Court L. Brandeis nel caso *Olmstead vs U. S.* del 1928. Brandeis, nel frattempo divenuto giudice costituzionale, affermò che «Ways may someday be developed by which the government, without removing papers from secret drawers, can reproduce them in court, and by which I will be able to expose to a jury the most intimate occurrences of the home. Advances in the psyche and related sciences may bring means of exploring unexpressed beliefs, thoughts and emotions». Per un pieno riconoscimento costituzionale del *right to privacy* dovrà attendersi la fondamentale pronuncia della Supreme Court *Charles Katz vs U. S.* che, unitamente alle ricostruzioni ermeneutiche di Prosser e (soprattutto) Blounstein, porterà all'emanazione del *Privacy Act* del 1974, il quale, tuttavia, secondo la impostazione di fondo propria del mondo anglosassone, non è idoneo a garantire la medesima tutela che il diritto alla riservatezza conosce nel contesto italiano, restando lo stesso

ottocentesco (tanto che il c.d. *right to privacy*, nell'impostazione di Warren e Brandeis, si declinava come *jus excludendi alios*, rendendo in tal modo problematica l'elaborazione del diritto all'oblio in termini di garanzia fondamentale dell'individuo<sup>53</sup> in grado di limitare la *freedom of speech*<sup>54</sup> e l'incipiente interesse pubblico alla notizia), nei sistemi di *civil law* essa si distacca da una visione eminentemente materiale della sfera più intima e riservata dell'individuo, in tal modo consentendo di teorizzare la rilevanza costituzionale di tutte quelle istanze di tutela legate alla proiezione sociale della persona umana. Tale diversità di impostazioni ed esiti ricostruttivi si riverbera anche sulle concrete modalità di garanzia, evidentemente diverse (soprattutto nel loro grado di estensività) tra sistemi di *common* e di *civil law* (come ebbe a ribadire la nostra Corte di Cassazione con la sent. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2129/1975 relativa al c.d. caso Esfandiari). In effetti, la già rilevata impossibilità di predicare l'esistenza di un improprio diritto alla notizia deve ritenersi indicatore privilegiato di una limitata operatività, rispetto al contesto americano, del concetto di pubblico interesse quale strumento idoneo a scavalcare il diritto soggettivo alla riservatezza vantato dall'individuo rispetto a determinate informazioni.

---

notevolmente limitato rispetto al pubblico interesse alla notizia e, in generale, alla libertà di informazione.

<sup>53</sup> Nel senso del superamento di quella logica proprietaria di stampo liberal-ottocentesco, A. WESTIN, *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1970, 7, il quale afferma che «Privacy is the rightful claim of the individual to determinate the extent to which he wishes to share of himself with others and his control over the time, place, and circumstances to communicate to others. (...) It is also the individual's right to control dissemination of information about himself; it is own personal possession. Privacy is synonymous with the right to be let alone».

<sup>54</sup> Non a caso, A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Bulzoni, Roma, 1974, *passim*, ha rilevato che nella configurazione della violazione della vita privata come *tort*, ossia come illecito civile, riposa il grande merito dell'opera di Warren e Brandeis. Tuttavia, «allo stesso tempo, però, in questo risiede anche il loro limite, consistente appunto nel non essere riusciti a svincolarsi dalla prospettiva privatistica tipica del loro tempo, pur avendone percepito la crescente inidoneità in rapporto alla emergente società di massa» (E. BRUGIOTTI, *La privacy attraverso la "generazione dei diritti". Dalla tutela della riservatezza alla protezione dei dati personali fino alla tutela del corpo elettronico*, in *www.dirittifondamentali.it*, 6-7). Nel senso che la libertà di parola, nell'esperienza statunitense, costituisca un assoluto costituzionale (seppure oggetto di un'interpretazione restrittiva), A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, cit., 47, nt. n. 1.

Appartenente alle «ragioni ed alle regioni del diritto alla riservatezza»<sup>55</sup>, di cui costituisce una delle più significative conseguenze applicative, il diritto all'oblio<sup>56</sup> è stato oggetto di un'interessante distinzione rispetto al suo macro-contenitore: «l'interesse all'oblio attiene (..), pur esso, alla sfera della riservatezza, ma dal "diritto alla riservatezza" si distingue nettamente per il fatto che, in questo caso, l'interesse che reclama tutela ha ad oggetto notizie (attinenti al vissuto della persona) già sfuggite alla riservatezza ed alla sfera di appartenenza esclusiva del titolare, delle quali si vuole impedire una nuova circolazione. Emerge così il connotato essenziale dell'interesse in esame, il quale è legato al fattore tempo nel senso che è proprio il fluire del tempo, più precisamente il decorso di un notevole intervallo temporale, a giustificare – in positivo – la pretesa del soggetto di riappropriarsi di notizie che lo concernono, che un tempo furono note ma sulle quali è poi appunto calato l'oblio. Mentre il dato ulteriore, che al primo deve dare supporto, è – in negativo – quello della inesistenza di una utilità sociale alla rievocazione delle notizie medesime»<sup>57</sup>. Del resto, non è mancato chi ha collegato il diritto all'oblio alla problematica della c.d. continenza materiale (in virtù della quale le vicende riguardanti una persona possono essere diffuse negli stretti limiti

---

<sup>55</sup> G. B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 808.

<sup>56</sup> F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, cit., 1101-1112, *passim.*, sostiene che l'avvento delle nuove tecnologie informatiche avrebbe comportato una sostanziale impossibilità di garantire, nel mondo telematico, il diritto ad essere dimenticati. Un'interessante ricognizione delle conseguenze applicative comportate dall'avvento della c.d. età della rete sulla libertà di manifestazione del pensiero è presente in G. L. CONTI, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?* in *www.rivistaaic.it*, 4/2018, 14 novembre 2018, *passim*; R. PASTENA, *Internet e privacy: una relazione complicata (A margine della sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014)*, in *www.osservatoriorivistaaic.it*, 2/2014, 1-13; L. CALIFANO, *Brevi riflessioni su privacy e costituzionalismo al tempo dei big data*, in *www.federalismi.it*, 9/2017, 3 maggio 2017, *passim*; F. DONATI, *l'art. 21 della Costituzione settant'anni dopo*, in *www.astrid-online.it*, 1/2018, *passim*. Per una ricognizione della dimensione costituzionale della c.d. *Privacy*, si rinvia a E. BRUGIOTTI, *La privacy attraverso le "generazioni dei diritti". Dalla tutela della riservatezza alla protezione dei dati personali fino alla tutela del corpo elettronico*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 2/2013, *passim*. Il difficile rapporto tra il c.d. *right to privacy* e le nuove tecnologie è trattato da G. BUSIA, L. LIGUORI, O. POLLICINO (a cura di), *Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali*, Aracne, Roma, 2016.

<sup>57</sup> T. A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in G. ALPA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Jovene, Napoli, 1983, 127 ss., citato da R. G. RODIO, *Primi rilievi sulla possibilità di individuare un dovere costituzionale alla correttezza dell'informazione telematica*, cit., 1061, nota n. 26.

in cui esse risultano preordinate a soddisfare l'interesse pubblico sotteso alla divulgazione/percezione delle stesse): un legame, quest'ultimo, che si imporrebbe qualora si intenda il primo in collegamento con la necessaria attualità del pubblico interesse alla notizia. Sulla base delle menzionate premesse teoriche si deve ritenere che, una volta trascorso un significativo arco temporale dal verificarsi dell'evento che si intende mantenere "silenzioso", quel fatto ovvero quella notizia potranno essere rievocate solo con il consenso dell'interessato e, in tal caso, nel rispetto dei criteri elaborati dalla Suprema Corte e dal legislatore europeo. Pertanto, nell'ipotesi oggetto dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, concorrerebbero a risolvere il caso nel senso della avvenuta lesione del diritto all'oblio lamentata dal ricorrente, una serie di altri rilevanti elementi sistematici: dalla neutralizzazione del realizzatosi reinserimento sociale del condannato, alla lesione della dignità del medesimo, il quale aveva perseguito la riconquista di una propria identità e collocazione sociale attraverso un'attività lavorativa (persa a seguito del turbamento psicologico causatogli dalla ripubblicazione della notizia medesima). Peraltro, benché la divulgazione di una notizia passata potrebbe (astrattamente) giovare a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema *de quo*, tuttavia la stessa non può e non deve risolversi (come è accaduto nel caso in esame) in un totale annullamento, in nome di una presunta finalità pubblicistica, del diritto soggettivo ad essere tutelato da un esercizio del diritto di cronaca diretto a soddisfare una mera curiosità sociale piuttosto che un effettivo ed attuale interesse pubblico<sup>58</sup>. Del

---

<sup>58</sup> Una ricostruzione ermeneutica, quest'ultima, confermata dalla Suprema Corte per mezzo della sentenza n. 16111 del 26 giugno 2013, nella quale si è ribadito che il diritto di cronaca può prevalere sul diritto all'oblio soltanto in presenza di un interesse effettivo ed attuale alla diffusione della notizia, qualora siano sopraggiunti eventi che ne abbiano rinnovato (*concretamente*) l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio momento diffusivo della stessa in un'illecita lesione del macro-diritto alla riservatezza. Ancora, ed in senso ricognitivo delle più recenti soluzioni ermeneutiche, con ordinanza n. 6919 del 20 marzo 2018 la Suprema Corte (Sezione Prima) ha affermato che "il diritto fondamentale all'oblio può subire compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato (...); 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo

resto, il trascorrere del tempo viene a dilatare e rafforzare la pretesa del soggetto a che determinati fatti, soprattutto se oggetto di particolare turbamento e discredito sociale, siano dimenticati o, quantomeno, non sacrificati in nome di una morbosa curiosità giornalistica. Non si vuole con ciò affermare l'irrelevanza assoluta della memoria e della possibilità di ricordare eventi passati i quali hanno certamente concorso a formare la personalità di un soggetto nonché la relativa posizione e condizione sociale ma, anche qualora si volesse giustificare la prevalenza del diritto di cronaca sulla base della perdurante attualità della notizia in questione, non si può, perciò solo, rinunciare a qualsivoglia forma di cautela (data, soprattutto, dal preventivo consenso dell'interessato e dai criteri di continenza formale e materiale elaborati dalla Corte di Cassazione) e di (non secondaria) tutela della dignità del soggetto cui la notizia si riferisce, come il ricorso ad abbreviazioni o nomi di fantasia. Tutto ciò, nella vicenda *de qua*, è assente: anzi, dell'interessato è stata anche divulgata una fotografia.

Inoltre, la possibilità di immettere nel circuito giudiziario italiano quell'impostazione già seguita dal *Bundesverfassungsgericht* ed accolta con favore da una parte della dottrina costituzionalistica italiana, secondo la quale «la tutela della riservatezza di chi ha commesso un delitto, che può trovare conforto nelle esigenze della risocializzazione, (...) non può escludere l'opportunità di riferire non solo i fatti, ma, in certe condizioni, anche il nome delle persone coinvolte (secondo il consueto criterio della *Verhältnismässigkeit*)»<sup>59</sup> deve essere attentamente ponderata. Infatti, come più volte ribadito dalla Consulta, si tratta di operare un ragionevole bilanciamento tra contrapposti diritti costituzionalmente rilevanti all'esito del

---

informativo, nell'interesse pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo tale da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione in pubblico”.

<sup>59</sup> A. CERRI, voce *Riservatezza (diritto alla)*, II) *Diritto comparato e straniero*, cit., 7, il quale richiama le riflessioni, in tal senso operate, di M. BESSONE, G. GIACOBBE, *Il diritto alla riservatezza in Italia ed in Francia: due esperienze a confronto*, Cedam, Padova, 1988, 628 ss., e di T. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e droit à l'oubli*, cit., *passim*.

quale, qualora al diritto alla riservatezza dovesse essere riconosciuto un «peso»<sup>60</sup> maggiore rispetto alla libertà di informazione, esso non potrà che determinare l'imposizione, in capo al secondo, di quelle limitazioni idonee a preservarlo da indebite intromissioni condotte in nome di un presunto interesse pubblico alla notizia spesso rivelatosi mera curiosità giornalistica, essendo funzionalmente preordinato a garantire la dignità e la conservazione dell'identità individuale e collettiva del soggetto in questione. Solo in caso contrario, ossia nell'ipotesi di preferenza accordata al diritto di cronaca, potrà procedersi alla divulgazione della notizia *de qua*, la quale, tuttavia, dovrà essere rispettosa delle condizioni dettate dal legislatore europeo e dalla giurisprudenza di legittimità e, soprattutto, dei criteri di contenenza formale e materiale. Solo così, il diritto all'oblio, quale conseguenza applicativa del macro-diritto alla riservatezza, potrà trovare corretta nonché cauta applicazione.

### **3. Il diritto all'oblio nella giurisprudenza di legittimità**

Come *supra* evidenziato, il riconoscimento espresso di un diritto all'oblio per mezzo del Regolamento Ue n. 2016/679 non può considerarsi risolutivo alla luce della previsione, nello stesso Regolamento, da un lato, di condizionalità estrinseche di natura tecnologica finanziaria e, dall'altro, degli arresti giurisprudenziali della Cedu<sup>61</sup> e della Corte di Cassazione italiana, i quali, almeno per quel che riguarda il nostro Paese, determinerebbero una diversa declinazione del diritto *de quo*, non già come diritto alla cancellazione dei dati ma come diritto alla contestualizzazione ed

---

<sup>60</sup> N. HARTMANN, *Ethik* (1926), Berlin, 1949, 600 ss. citato da A. BONOMI, *Status del detenuto e ordinamento costituzionale*, cit., 124. Il concetto di "peso" di un diritto (e del relativo valore) costituzionale è stato oggetto, come è noto, dell'attenta (e densa di riferimenti valoriali) analisi di Guastini, il quale, nell'alveo di un'impostazione ermeneutica volta a ricostruire il peso assiologico spettante ai diversi diritti costituzionalmente esplicitati (ovvero, implicitamente ricavabili), ha rilevato che il bilanciamento fra gli stessi si risolve in una «gerarchia assiologica mobile». Per un'ampia ricognizione della posizione *de qua*, cfr. R. GUASTINI, *L'interpretazione della costituzione*, in *Giur. cost.*, 2006, *passim*.

<sup>61</sup> Per una ricognizione della posizione assunta dalla Cedu in materia, ribadita in una delle sue più recenti e note pronunce, la Fuchsmann c. Germania del 19 ottobre 2017, si rinvia a E. MAZZANTI, *Vecchio sospetto di reato e diritto all'oblio. A proposito di una recente sentenza della Corte di Strasburgo*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 4/2018, 18 aprile 2018, *passim*.

all'aggiornamento degli stessi. Dopo che, già nel 1984<sup>62</sup>, l'organo di nomofilachia aveva avuto modo di affermare che il diritto di cronaca non può essere inteso in senso assolutistico e sostanzialmente illimitato<sup>63</sup>, ma anzi deve essere esercitato in modo da non ledere il "giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata"<sup>64</sup>, negli ultimi anni (soprattutto per mezzo della sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012)<sup>65</sup>, la Suprema Corte ha fornito una ricostruzione del diritto all'oblio tale per cui esso tenderebbe a spostarsi dal polo della riservatezza verso quello della

---

<sup>62</sup> In tal senso, Cass. Sez. Un. Pen. n. 8959 del 30 giugno 1984 e poi, soprattutto, Cass. Civ., Sez. I, n. 5259 del 18 ottobre 1984.

<sup>63</sup> In quanto, come si legge nella seconda delle menzionate pronunce, esso è legittimo se e "quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti (...); c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato" (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984).

<sup>64</sup> In tal senso, Corte di Cassazione, Sezione Terza, sentenza n. 3679 del 9 aprile 1998.

<sup>65</sup> Con la menzionata pronuncia la Corte di Cassazione ebbe ad affermare che "la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera" e, in quanto tale, sicuramente idonea a ledere l'identità personale (reale o virtuale) del soggetto interessato. Pertanto, se un'informazione, al fine di non inficiare la dignità del soggetto cui essa si riferisce, deve essere aggiornata e, in senso complessivo, corretta e dunque vera, allora ciò non può che determinare un ampliamento (e non già una restrizione, precisazione o addirittura neutralizzazione, come evidenziato dalla dottrina più critica in materia) del diritto all'oblio. Tuttavia, in senso opposto alla menzionata ipotesi ricostruttiva, una parte della dottrina mette in guardia dai rischi insiti in un riconoscimento acritico e semplicistico del diritto all'oblio, affermando che «il diritto all'oblio sorge dunque a tutela della reputazione individuale e può essere sacrificato soltanto nel caso in cui, per qualche ragione oggettiva, l'interesse pubblico per quella notizia si risvegli. Il rischio, però, è che la pretesa di oblio non si fondi su elementi immanenti all'informazione di cui si chiede la cancellazione (decorso del tempo, inattualità e sopraggiunta inutilità sociale dell'informazione), ma su una "presunta, e soggettivamente connotata, trasformazione dell'individuo tale per cui l'auto percezione dello stesso rispetto alle proprie inclinazioni, orientamenti, condotte, risulterebbe alterata, mal rappresentata dall'informazione, dall'immagine, dall'elemento indicizzato in Rete» (In tal senso, sia E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio*, cit., *passim* e spec. 15-20, sia M. R. ALLEGRI, *Diritto all'oblio*, cit., 5).

«identità personale in senso sociale», nel senso che «l'informazione deve essere rispettosa della proiezione sociale della personalità individuale, a pena della violazione diretta, in caso contrario, del diritto all'identità personale»<sup>66</sup>. Tuttavia, la menzionata ipotesi ricostruttiva ha suscitato più di un interrogativo<sup>67</sup>, in quanto il diritto all'oblio è esclusivamente diretto a tutelare la persona umana da indebite intromissioni legate al soddisfacimento di una mera curiosità giornalistica e non giustificate da un effettivo e concreto interesse pubblico alla notizia (evidentemente ristretto a distanza di molti anni dalla divulgazione della stessa). In altri termini, la tutela della proiezione sociale dell'identità individuale è un *posterius* rispetto alla tutela del diritto all'oblio, quale riflesso (più o meno diretto) della garanzia del soggetto rispetto ad illegittime intrusioni nella propria vita passata.

La ricognizione del contesto giurisprudenziale, benché rivolto a sottolineare la irrinunciabilità della tutela della sfera più intima e riservata del soggetto, pone chiaramente in luce il rischio insito in una regolamentazione affidata precipuamente (se non esclusivamente) al potere giudiziario, stante la lentezza e l'eccessiva genericità degli interventi legislativi succedutisi in materia. Invero, se una parte della dottrina<sup>68</sup> ha giustificato l'incipiente momento giudiziario di

---

<sup>66</sup> L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004, 268, la quale, inoltre, sottolinea che «non appare implausibile considerare il diritto all'oblio come coordinato al diritto all'identità personale, nel senso di porre un argine temporale invalicabile alla riproposizione "deformante" di atti o fatti appartenenti al soggetto ma ormai del tutto scollegati dalla sua realtà attuale», 166. Nel senso che il diritto all'oblio tenda sempre più verso il polo della identità personale, E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio*, cit., 20-29, la quale, tuttavia, nega la natura fondamentale del diritto in questione. Nel senso che il diritto (impropriamente definito) all'oblio sia diretto alla tutela della reputazione individuale, M. R. ALLEGRI, *Diritto all'oblio*, cit., 5. La ricostruzione del diritto all'oblio quale diritto all'identità attuale è tipica dell'esperienza francese (riferimenti in M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, ES, Napoli, 2009, 216 ss.).

<sup>67</sup> In senso critico, *ex multis*, F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la rete, bellezza!*, in *Danno e responsabilità*, 2012, 747 ss. Per un'ampia ricostruzione delle oscillazioni del -diritto all'oblio tra il polo della riservatezza e quello dell'identità personale si rinvia a G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in *Diritto dell'informatica*, n.3/1996, 427 ss.

<sup>68</sup> Cfr., *inter alios*, A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti*, cit., 401-405, il quale sottolinea che «una legislazione – come suol dirsi – "mite" o "leggera", che si esprima essenzialmente *per principia*, appare essere la ricetta giusta al fine di dare l'ottimale appagamento ai diritti e alla dignità, specie laddove si tratti di diritti particolarmente "sensibili" allo sviluppo scientifico e tecnologico che naturalmente porta non di rado alla "falsificazione" dei dati precedentemente acquisiti, accompagnata dalla prospettiva di nuovi dati, essi pure

attuazione dei principi costituzionali e delle scarse disposizioni legislative regolanti il settore attraverso il riferimento ad indirizzi ermeneutici affermatasi a livello sovranazionale, non è mancato chi ha correttamente, a parere di chi scrive, rilevato che anche se il diritto fondamentale alla riservatezza «non può essere inserito nel catalogo dei diritti garantiti direttamente dalla Costituzione, non è meno vero che l'ambito di operatività che di esso è proprio deve essere definito dal legislatore ordinario, il quale ha discrezionalità sul *quomodo* ma non sull'*an*, dovendo ritenere che una sfera di tutela della vita privata del soggetto "deve" essere garantita, in quanto (espressione) necessaria della rilevanza costituzionale che la persona ha acquisito nel sistema della Costituzione»<sup>69</sup>.

In conclusione, come è emerso dalla ricognizione delle più recenti decisioni del giudice di legittimità, è la stessa Suprema Corte a sancire la natura di diritto fondamentale del diritto all'oblio, la cui esistenza, nella veste di conseguenza applicativa del "macro-diritto" alla riservatezza piuttosto che *sub specie* di particolare manifestazione del diritto alla corretta rappresentazione della propria identità personale, non può essere più dubitata. Resta da vedere come esso debba essere bilanciato con figure giuridiche soggettive altrettanto fondamentali nel contesto costituzionale.

---

non di rado precari». Il rischio insito in un tal modo di ragionare è, però, quello di pervenire, in tal modo, ad attribuire ai giudici un'indebita funzione creatrice del diritto, idonea, per le sue caratteristiche, a mettere in crisi il super-principio della certezza del diritto. Ruggeri pare avvertire tale pericolo, tanto da individuarne un decisivo fattore limitativo e di garanzia nella «bontà dei riconoscimenti dei diritti e della dignità posti in essere *ope juris prudentiae*, vale a dire della loro fedeltà a quelle consuetudini culturali cui si è ripetutamente fatto richiamo; ed è dato dal c.d. "dialogo" tra le Corti (in ispecie tra quelle europee e le nazionali, costituzionali e non), quale fattore, a un tempo, di stabilizzazione e di rinnovamento e, per ciò stesso, di mutuo controllo: un controllo culturale appunto, al quale è da assegnare uno speciale rilievo proprio laddove abbia per protagonisti giudici avverso le cui pronunzie non possa aversi alcuna impugnazione». Lo stesso Ruggeri aveva suggerito la possibilità di pervenire ad una tutela la più ampia possibile dei diritti fondamentali attraverso la "leale cooperazione" fra legislatore e giudici in *Linguaggio del legislatore e linguaggio dei giudici, a garanzia dei diritti fondamentali*, in *www.consultaonline.it*, III/2015, 13 novembre 2015, 679 ss.

<sup>69</sup> G. GIACOBBE, voce *Riservatezza (Diritto alla)*, cit., 1252-1253. Nello stesso senso, *ex multis*, M. TIMIANI, *Un contributo allo studio del diritto alla riservatezza*, in *St. parlam. pol. cost.*, 2012, spec. 64 ss.

**4. L'art. 27 c. 3 della Costituzione ed il reinserimento sociale del condannato; l'art. 36 della Costituzione e l'obiettivo (minimo) di una vita libera e dignitosa**

La rilevata «eccedenza assiologica»<sup>70</sup> caratterizzante il macro-valore della dignità, porta a considerare imprescindibili, ai fini della risoluzione del caso rimesso al vaglio delle Sezioni Unite, oltre che le previsioni (nonché implicazioni) di cui agli artt. 2 e 3 Cost., i limiti costituzionalmente rilevanti discendenti dagli artt. 27, c.3 e 36, c.1 della Costituzione. Invero, nel momento in cui si assume che la riservatezza abbia ad oggetto la tutela di quei dati c.d. sensibilissimi che concorrono a definire la personalità di ciascuno, i medesimi, seppure un tempo legittimamente divulgati, a distanza di anni ed in assenza di un attuale ed effettivo interesse alla loro pubblicazione, impongono una tutela maggiore proprio in virtù della relativa incidenza sulla sfera più personale ed intima del soggetto in questione. Tutto ciò, peraltro, sarebbe imposto dalla concorrente operatività del dovere fondamentale, sancito anch'esso dall'art. 2 Cost, di solidarietà sociale e di fedeltà alla Repubblica e ad i suoi valori, di cui all'art. 54 Cost.<sup>71</sup>. Come è stato affermato dalla dottrina più sensibile in materia, «vale (..) il richiamo dell'art. 2 Cost. al riconoscimento dei diritti inviolabili (..) e alla loro sinergia con i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tale sinergia e il richiamo dell'art. 2 Cost. alla

---

<sup>70</sup> V. BALDINI, *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in *www.rivistaaic.it*, 2/2013, 7 giugno 2013, 3.

<sup>71</sup> In materia di diritti e doveri costituzionali, si rinvia a L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Giappichelli, Torino, 2013. Per un'approfondita analisi del dovere di fedeltà ai valori della Repubblica, di cui all'art. 54 Cost., si rinvia ad A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 2014, mentre, in relazione al dovere di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'art. 2 Cost., cfr. A. APOSTOLI, *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all'interno della comunità*, in *www.costituzionalismo.it*, 1/2016, 20 aprile 2016, 1 ss. Una significativa elaborazione volta a dimostrare la vigenza nonché la conformante immanenza dei doveri costituzionali di solidarietà e di fedeltà ai valori della Repubblica è svolta da A. RUGGERI, soprattutto in *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti*, cit., spec. 395-401, laddove, all'interno di un ragionamento articolato e denso di implicazioni sistemiche e di rimandi fra il concetto di diritto e quello di dovere, l'Autore afferma che «la dignità, insomma, è causa efficiente, fondamento e fine della solidarietà e della fedeltà alla Repubblica; queste, però, a loro volta rigenerano ed alimentano quella. Questa conclusione è, a mia opinione, generalizzabile, nessun diritto che possa autenticamente fregiarsi del titolo selettivo di "fondamentale" potendosi affermare che non sia anche un dovere o, comunque, che non presenti – come si diceva – una intrinseca, indisponibile carica deontica», 401.

inscindibilità della connessione fra diritti inviolabili e doveri inderogabili sottolineano una componente essenziale della dignità: quella della responsabilità, del limite ai diritti e alla libertà, della partecipazione sociale della persona. È una componente che condiziona incisivamente il rapporto fra dignità e libertà»<sup>72</sup>.

In particolare, l'art. 27, c.3 Cost. «mantiene tutta la sua efficacia vincolante... come espressione normativa dell'impegno costituzionale a porgere un ausilio solidaristico a quanti hanno già delinquito affinché non ricadano nel delitto»<sup>73</sup>. Per questo motivo, in uno Stato che si pone quale obiettivo la solidarietà e la pari dignità sociale di tutti i cittadini (nella accezione più lata del termine)<sup>74</sup>, non si può anteporre alla fondamentale esigenza rieducativa e risocializzante del trattamento penitenziario un presunto interesse pubblico, spesso rivelatosi una mera curiosità, alla diffusione di notizie riguardanti l'interessato ed afferenti ad un passato ormai lontano e da dimenticare (ovvero rievocare con accortezza e solo rispettando il c.d. triangolo delle esimenti). È vero, infatti, che la memoria collettiva è determinata dalla somma delle memorie individuali; tuttavia, la dimensione pubblicistica della prima, nonché l'attualità dell'interesse dalla medesima vantato, devono essere attentamente valutati e ponderati sulla base dei criteri elaborati in ciascuna materia, idonei ad evitare la lesione della sfera di riservatezza del soggetto interessato<sup>75</sup>. Peraltro, se «si muove da una lettura dell'art. 27, comma 3 non svincolata da altri principi costituzionali, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, il cui collegamento, appunto, con l'art. 27, comma 3 porta a ritenere che il

---

<sup>72</sup> G. M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora, quando?)*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 21 novembre 2014, 16-17.

<sup>73</sup> G. FIANDACA, *sub art. 27 comma 3*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, cit., 274.

<sup>74</sup> In riferimento al concetto di solidarietà, *ex multis*, V. TONDI DELLA MURA, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in [www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it](http://www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it), 2 luglio 2010, *passim*; L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), 1/2016, *passim*; A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2/2017, *passim*.

<sup>75</sup> Nel senso che ciò «non si traduce in una pura e semplice trasformazione dello schema di *definitional balancing* accennato in un diffuso bilanciamento "caso per caso" (*ad hoc balancing*), perché si sono andati formando un insieme di indirizzi giurisprudenziali che specificano il detto schema di *definitional balancing* in relazione alle singole materie», A. CERRI, voce *Riservatezza (diritto alla)*, cit., 6.

tentativo di rieducazione del reo non può essere eventuale, né può avere un carattere di semplice emenda morale intesa come redenzione o ravvedimento spirituale (...); al contrario, la rieducazione costituisce un compito della Repubblica e deve avere un carattere risocializzativo. Come è stato ben detto, in virtù della presenza in Costituzione di una disposizione quale l'art. 27, comma 3, "la tendenza alla rieducazione ... è l'essenza della pena; non ci può essere pena senza finalità rieducativa»<sup>76</sup>.

Dunque, se l'obiettivo della risocializzazione del reo contribuisce, ad un tempo, a garantire ed inverare il super-principio di dignità tanto nella sua dimensione individuale che collettiva, non ci si può esimere dal sottolineare che, nella generalità delle ipotesi, il reinserimento in società e la riconquista di una identità (nonché dignità) sociale avvenga proprio attraverso lo strumento del lavoro, cui è dedicata la disposizione di cui all'art. 36, c.1 Cost. Invero, se «il lavoro, per usare un'immagine, ci "unge" di dignità, ci riempie di dignità»<sup>77</sup>, il riferimento al medesimo nel menzionato art. 36, c.1 Cost. realizza, ad un tempo, uno dei pochissimi riferimenti (assieme all'art. 3, c. 1 Cost. ed all'art. 41, c.2 Cost.) che la Carta Fondamentale realizza rispetto alla nozione esplicita di dignità, al fine assicurare al lavoratore "un'esistenza libera e dignitosa". Pertanto, non è mancato chi<sup>78</sup> ha ritenuto proprio l'art. 36, c.1 Cost., piuttosto che l'"inflazionato" art. 2 Cost., il "luogo" deputato all'affermazione effettiva ed incontrovertibile del principio di dignità nella sua dimensione oggettiva.

### **5. Una soluzione ragionevole**

---

<sup>76</sup> A. BONOMI, *Status del detenuto e ordinamento costituzionale*, cit., 56-57, cui si rinvia per un'ampia ed esaustiva ricognizione delle maggiori problematiche legate alla finalità della pena ed alla necessità che la stessa debba *ducere* e non *docere*. L'Autore, nel passo riportato, richiama (testo virgolettato) una considerazione di G. M. FLICK, *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in *www.dirittopenitenziarioecostituzione.it*, 2014, 1 ss.

<sup>77</sup> Così Papa Francesco ha definito il lavoro nel corso della udienza generale del 14 ottobre 2015, citato da A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti*, cit., 398, nota n. 33.

<sup>78</sup> Cfr. A. RUGGERI, *Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela*, in V. BALDINI (a cura di), *Cos'è un diritto fondamentale?*, ES, Napoli, 2017, 337 ss., nonché disponibile in *www.rivistaaic.it*, Studi 2016/II, 263 ss.

Se l'attività di bilanciamento, allorquando abbia ad oggetto diritti tutti espressione della libertà-dignità, «può consentire ragionevoli e limitate eccezioni proprio grazie alle sue caratteristiche di giudizio relativo e concreto»<sup>79</sup>, tale per cui il contenuto essenziale del concetto di dignità non è un concetto «predeterminabile in astratto, ma (...) piuttosto vago, e molto disponibile in sede di bilanciamento»<sup>80</sup>, appare ragionevole attendersi che la Suprema Corte di Cassazione, benché non elettivamente depositaria della funzione di custode della ragionevolezza<sup>81</sup>, adotti una soluzione (appunto) ragionevole<sup>82</sup>, volta a riconoscere l'avvenuta lesione del diritto all'oblio lamentata dal ricorrente e definisca, ad un tempo, criteri più precisi per contemperarlo e bilanciarlo, in futuro, con il diritto di cronaca<sup>83</sup>. Decisivo è, pertanto, il «peso» assunto dai beni e dai valori costituzionali rilevanti ai fini della risoluzione dello stesso: per quel che concerne la vicenda in esame, esso sembra deporre nel senso dell'avvenuta lesione del diritto all'oblio e – più in generale – della riservatezza/identità del medesimo, poiché a fronte della *supremitas* della libertà di informazione (*sub specie* diritto di cronaca), giocherebbero un ruolo

---

<sup>79</sup> A. MORRONE, voce *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, cit., 204.

<sup>80</sup> A. MORRONE, voce *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, op. cit., 191-192. Nel senso che il macro-valore della dignità possa essere sottoposto ad operazioni di bilanciamento, all'esito delle quali (e, si noti, soltanto allora) possa evincersi il diritto ritenuto costituzionalmente prevalente in quanto idoneo a tutelare e preservare il contenuto essenziale della stessa, si pongono M. LUCIANI, voce *Salute. I) Diritto alla salute – dir. cost.* in *Enc. giur.*, XXVII, Treccani, Roma, 1991, *passim* e G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Forum di Quad. cost.*, 2011, *passim*.

<sup>81</sup> Cfr. A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001.

<sup>82</sup> Per una ricostruzione del concetto di ragionevolezza si rinvia, *ex multis*, a L. PALADIN, voce *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, I, Giuffrè, Milano, 1997, 899 ss.; R.BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, cit., *passim*; A. CERRI, voce *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. giur.*, XXV, Treccani, Roma, 1994, *passim*; C. LAVAGNA, *Ragionevolezza e legittimità costituzionale*, in *Studi in memoria di C. Esposito*, III, Padova, 1973, 1573 ss. Il concetto di ragionevolezza, unitamente a quello di proporzionalità, è stato oggetto anche della analisi, da una visione "interna" alla Consulta, di M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, Roma, Palazzo della Consulta, 24-26 ottobre 2013, Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, testo disponibile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), *passim*, e G. ZAGREBELSKY, *Giustizia Costituzionale*, in G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ (a cura di), il Mulino, Bologna, 2018, 160-185, il quale propone una quadripartizione interna al giudizio di ragionevolezza/arbitrarietà della legge in quanto volto ad accertarne/sindacarne l'irrazionalità (incoerenza), l'irragionevolezza in senso stretto (incongruenza), l'ingiustizia (iniquità) e la cecità.

<sup>83</sup> Cfr. A. MORELLI, *I diritti senza legge*, in [www.consultaonline.it](http://www.consultaonline.it), 26 gennaio 2015, fasc. I (estratto), *passim*.

decisivo una serie di previsioni, esplicite ed implicite (segnatamente, artt. 2, 3, 13, 27, c.3 e 36, c.1 Cost.), idonee a tutelare la sfera più intima dell'interessato da attacchi provenienti in nome di un'esigenza informativa non attuale e non preordinata a soddisfare un concreto pubblico interesse, oltre che lesiva dell'avvenuta risocializzazione del condannato e della sua ritrovata dignità in quanto lavoratore.

Deporrebbero per tale soluzione tutte quelle disposizioni costituzionali (e sovranazionali: per tutte, gli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea) volte alla tutela della riservatezza del soggetto e che, nel caso di specie, all'esito del bilanciamento con l'altrettanto fondamentale diritto di informazione, risultano prevalere su quest'ultimo. E cioè: la dignità, nel suo contenuto essenziale, irrinunciabile e non comprimibile, anche di colui che in passato ha attentato al bene supremo della vita altrui; la pari dignità sociale dei cittadini, che, unitamente alla spinta deontica proveniente dal concetto di solidarietà umana, è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo dell'eguaglianza sostanziale e della non discriminazione; la necessità di non compromettere ovvero neutralizzare l'avvenuta risocializzazione del reo in nome di presunti interessi pubblici (meglio, mere curiosità collettive); e, *last but not least*, l'irrinunciabile tutela della dignità umana quale essa si esplica, si nobilita ovvero si riacquista attraverso il lavoro.